

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1601

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato D'ANTONIO

*Presentata il 19 giugno 1969*

**Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In sede di applicazione delle agevolazioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, si palesa l'opportunità di stabilire, in via di equità, l'equiparazione della posizione dei professori di ruolo nelle scuole medie, abilitati per l'insegnamento di matematica, elementi di fisica e chimica tecnica, ammessi a fruire dell'immissione nei ruoli degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

E ciò in quanto, nel mentre dal 1958 al 1963 si è continuato a rilasciare la relativa

abilitazione, non si sono avuti più concorsi alle relative cattedre.

Inoltre la posizione che si invoca è stata già riconosciuta agli abilitati in lingue; per cui appare un non senso e un diniego di giustizia escludere i loro colleghi abilitati nella predetta classe.

Pertanto, in vista del superamento di tale sperequazione, propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli abilitati in matematica, elementi di fisica e chimica (classe XIV sott.a), di ruolo nella scuola media, sono ammessi a partecipare ai benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, per il biennio e le classi di collegamento delle scuole o degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.